

D.M. 12 gennaio 1995

Disciplina della pesca del riccio di mare.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'art. 32 che consente al Ministro di emanare norme anche in deroga alle discipline regolamentari;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, e in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi;

Ritenuta la necessità di regolamentare la disciplina della pesca del riccio di mare appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino sottoposto attualmente a un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali che da parte dei pescatori sportivi;

Tenuto conto che numerose capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato;

Considerato che diverse associazioni di protezione ambientale hanno segnalato l'opportunità di una regolamentazione di siffatta pesca;

Considerato che il laboratorio di biologia marina ed acquario della provincia di Bari è stato incaricato di effettuare uno studio in materia, mediante un apposito gruppo di lavoro comprendente esperti del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano dell'Università di Bologna e del dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari;

Viste le conclusioni del suddetto studio che hanno confermato la necessità di regolamentare la pesca del riccio di mare al fine di tutelarne la specie;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta dell'11 ottobre 1994 che ha approvato all'unanimità il documento conclusivo del gruppo di lavoro di cui sopra;

Decreta: Oggetto e sfera di applicazione.

1. È consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello.

2. I pescatori subacquei professionali di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente.

3. La pesca di cui al comma 1 è altresì consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.

4. Limiti di cattura.

- a. Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari.
- b. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari.

5. Diametro minimo di taglia.

1. La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

6. Limiti temporali.

La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

7. Sanzioni.

1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli articoli 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.